



Copied

15
a Poacchino Napoleone Re di Napoli, e di Sicilia, Principe

Grande Ammiraglio dell' Impero Francese

la suddetta Commissione Pedale ha pronunciato la seg. sentenza
nella causa

Tra il Comune della Pota in Prov. di Pota di, presso

Patrocinato dal sig. D. Raffaele Bepari

et sig. D. Conte

Patrocinato dal sig. D. D. Bepari

dal rapporto del sig. D. D. Franchini

L' V. S. della Pota ha domandato nella Commissione Pedale, di
esser mantenuta nel possesso di pescare li carpi nella Pota, e
denom. a venditto. Ella si è diretta contro D. D. Conte, qual
cessionario di Duca d' Alvaro Vici Barone, Ma. Conte nell'atto
so, che ha dichiarato di non esser proibito a quei naturali di pescar
nel fiume, e gli ordigni ordinari, ha protestato di esser tutto interposto
il Principe di Colombrano, successore di Alvaro, e di aver domandato
innanzi tempo la rescissione del contratto nell'abolito e l. per man-
canza d'ipoteca, e per altri vizi inerenti al med. contratto.

La Commissione avendo esaminati gli atti fabbricati in quattro volu-
metti nell'arg. d. l. e nell'abolito V. S. della seg. Camera, ed in-
tesi il sig. D. Conte, e le parti contendenti, ha riservato, che il giura-
me. vedotto nella Commissione non corrisponde al Giudizio agitato
in Regia Camera, ed al titolo vedotto da Conte. Costui avendo
comperato nel 1792 taluni fondi dal Duca di Alvaro, acquisto be-
nanche il detto proibito della pesca de' carpi, e d. l. e Pota.

nel fiume Tevere per lo rilevante pezzo di bocche cinquemila
(nel fol. 8. di Proc: pro Josepho Conte). All'incontro il giudice pro-
mosso in Regia Camera dall'Università nel 1802: fu tutto diretto alla
pesca di carpieni nella dinotata fontana. Poi essendosi norma-
ta l'osservanza del solito, seguirono degli atti civili, e criminali
non meno sulla prova di possesso, che sugli attentati in contrario.
E siccome l'Università provò di aver ella esercitato da tempo imme-
morabile, e dato in affitto il diritto della pesca nella Fontana
di S. Venditto, così provò Conte, che aveva egli acquistato, ed eserci-
tato, ed esercitato lo stesso diritto di pesca sul Tevere, e specialm^{te}
nella sua sorgente, detta il lago della Posta. Ma qualunque
sia la varia denominazione de' locali in conteste, sembra indubi-
tato, che la sorgente di Tevere ed il lago della Posta sieno la
Fontana med: di S. Venditto, e che formino parte del fiume Tevere.
Considerando intanto la Commissione, che il detto privilegio della pesca
acquistato da Conte nel fiume Tevere, ed in qualunque punto di
lo stesso fiume viene estinto dalla legge di due Agosto del 1806;
e da i decreti abolitivi della feudalità.

Considerando pure, che l'Università della Posta per sovvenire alle sue
urgenze, può privare se stessa, ed i suoi Cittadini della libertà di pesca-
re nella Boca ossia Fontana della acqua, che sorgono, e fluiscano presso
l'abitato.

Considerando finalm^{te} di esser Conte la persona legittima, che sentir doveva
l'Università, dacchè egli ha contesto in Regia Camera qual Compravero, e posses-
sore il diritto proibitivo.

Ha quindi la Commissione definitam^{te} deciso, e dichiarato

- 16
- 1.° Si attenga il Reg. Cont. ed il suo Autore Duca di Montecarlo
lungue scritto proibitivo, così nel fiume pubblico di Albano, che
nel lago delle Portas, e Fontana di S. Verdito
 - 2.° Si serva l'Unità del suo dritto sulla Fontana di S. Verdito.
 - 3.° Il diritto della pesca, si eserciti colle moderaz. e regim. prescritte dalle
regiar. leggi intorno alla pescagione.
 - 4.° Restino salve al nom. Cont. le ragioni da lui dedotte nel S.C. contro
al Principe di Colombrano, e che possono competergli in forza della
presente sentenza.

Finalm. si annullano vicendevolm. le parti per le spese delle fide

Fatto in Napoli il dì 26. 7. 1809.

Das. de' Dragnetti. Preside. Giudici. Lyonara, Marchicci, Franchini.

Preside. il Reg. Procurat. Cont. e G. Winspeare.

Ordiniamo e Comandiamo a tutti gli Uffici, che ne saranno richiesti,

di porre in esecuzione la parte d'extempus: A nostri Proc. Fedeli: e

nostri Proc. prius i Uffici di prima ist. di d'armi mare. A nostri

Comandanti ed Uffici della forza pubblica di giustar. mare armata

allorché ne facciano legalm. richieste.

In fede di che ne abbiamo sottoscritta la parte = Dragnetti L. Franchi-

chini = Reg. De' Marinj Cancellier. a dì 27. 9. 1810. = di Legitt.

accredit. Winspeare.

Reg. De' Marinj Cancellier. 1810.

all. 18. 5. 1812. 117.

sa alredito 22. 1. 1812.

J. Anghariladue 132.

V. Decimo J. sedici 16.

Costale 1. 68.

Prossimo

Reg. De' Marinj Canc.



Argentino quindici Gennaio 1811. Io que sotto uero della figlia di Pace del Co-
condano di Argentino, come dalla matricola ho inclinato la detta sentenza
al Sig. Paolo Conte, con averne in laciata iniera copia nel suo
domicilio nel Quartiere dell'Arco, cioè alla Fontana della Piazza
consegnandola in proprie mani.

L'imporio del prete atto è di grand ventadue, e calli tra, compreso alle
copia, e leggio, e carta collata

Pietro Bononi Uff

Ref. in Argentino li quindici Gennaio 1811 =
Num. quarto, vol. quinto, folio trentaquattro =
Largo, Copella quarta = Ricordo qua cinque, e messo =
col. Xmo

Maurizio

Io sotto scritto Giovanni Chiozzi, Iscrivere della Giurisdizione
di Pace in Milano per la sciatte copia della suddetta
sentenza. Cio che restava in mano del Sig. Giuseppe Boni
darsi in omnia e in toto al Ex. Paolo Conte, e
l'altra sia affissa alla Pubblica Cancelleria
della Corte = A tutto li ventidue Gennaio 1811
cento l'indici / Giovanni Chiozzi Iscrivere

Ref. in Argentino li ventidue Gennaio 1811 =
Num. 4. volume 5. folio 46. leg. 1. =
Ricordo qua cinque, e messo col. Xmo

Maurizio